

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANGARA, CHIMENTI, GIACOVAZZO, PINTO, FAVILLA, TAGLIAMONTE, VERCESI, CAPPELLI, MORO, LEONARDI, NIEDDU, MANZINI, DE CINQUE, TOTH, CARTA, CABRAS, CORTESE e ELIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1989

Istituzione del tribunale civile e penale e della pretura circondariale di Gela

ONOREVOLI SENATORI. – Nel passato sono state presentate numerose proposte di legge per la istituzione del tribunale di Gela: la più antica è del 1946, d'iniziativa dell'onorevole Cartia, seguita da quelle dell'onorevole Aldisio, dei senatori Alessi, Occhipinti, Cassarino, Damaggi, e degli onorevoli Musotto e Cusumano.

Tutte queste proposte, pur avendo sempre ottenuto in Commissione parere favorevole, non poterono completare il loro normale *iter* e giungere all'esame dell'aula, a causa della fine delle varie legislature. In tal modo, la quarantennale aspirazione della città di Gela di ottenere un tribunale non è ancora giunta a compimento: ma tale aspirazione, assolutamente corretta e fondata per le ragioni che si

chiariranno appresso, è oggi diventata una necessità, cui dare immediata risposta.

Come è noto a tutti, infatti, Gela è diventato uno dei «fronti» dove lo Stato deve combattere con maggior vigore la sua battaglia contro la criminalità organizzata e la mafia; basti a tale fine pensare all'incredibile numero degli omicidi volontari verificatisi nella città nel 1988, ed ai gravissimi processi per associazione per delinquere iniziati, negli ultimi anni, dall'autorità giudiziaria.

Ma anche se non vi fosse questa emergenza, Gela meriterebbe un tribunale; a tal fine basta rilevare che la città ha avuto, a partire dal 1946, uno sviluppo socio-economico fuori del comune, che ha portato la sua popolazione

odierna ad oltre 100.000 abitanti, di cui circa 85.000 residenti e 25.000 non censiti, perchè fluttuanti nelle attività industriali.

Ovviamente, come tutti i centri con una popolazione così rilevante, Gela è sede di commissariato di Polizia, di compagnia dei Carabinieri e della Guardia di finanza, di capitaneria di porto, della dogana, dell'ufficio delle imposte dirette e di quello del registro.

Inoltre, per le sue bellezze naturali, e per i suoi beni culturali, la città è sede di Azienda autonoma di soggiorno e turismo, di un museo archeologico di rilevanza nazionale, di diversi alberghi.

Gela, infine, ha una vasta popolazione scolastica, ed è perciò fornita di sei circoli didattici, di nove scuole medie statali, e di tutti i tipi di scuole medie statali superiori.

Dunque, è il settore della giustizia quello che evidenzia le carenze maggiori, non potendo la sola pretura far fronte - malgrado l'impegno dei magistrati ad essa assegnati - a tutto il grave lavoro conseguente alle dimensioni ed al calibro della città.

Peraltro, gli affari civili di maggiore importanza, nonché i procedimenti penali per i più gravi delitti, sono oggi trattati dal tribunale di Caltanissetta, competente per materia e per territorio; e tale tribunale, il cui carico per il 40 per cento è rappresentato da processi provenienti dal territorio di Gela e dei comuni limitrofi, dista da tale città ben 90 chilometri, coperti da una strada non agevole e tristemente nota per la sua pericolosità; per non parlare dei collegamenti ferroviari con il capoluogo, e della loro lentezza e precarietà.

Come se ciò non bastasse, a creare ulteriore disagio nell'organizzazione e nell'amministrazione della giustizia, v'è la circostanza che il

tribunale di Caltanissetta non riesce a far fronte alla mole di lavoro che annualmente si riversa presso quell'ufficio: e ciò per le croniche carenze di un organico di per sé inadeguato, aggravate, in epoca recente, dalla disposizione dell'articolo 41-bis del codice di procedura penale, che gli ha attribuito la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati in servizio nel distretto di corte di appello di Palermo.

Tutto ciò, per ovvi motivi, non può che alimentare, in misura sempre maggiore, il clima di distacco e di sfiducia dei cittadini gelesi nell'amministrazione della giustizia, con quelle gravi conseguenze cui si è fatto cenno nel corso della presente relazione.

Peraltro, ci si rende ben conto che l'istituzione di un nuovo tribunale andrebbe inquadrata nel più vasto progetto di una riforma globale delle circoscrizioni giudiziarie; ma poichè si è al contempo consapevoli dei tempi lunghi che tale riforma comporterebbe, non si può fare a meno di evidenziare che il richiesto intervento è destinato a soddisfare un'esigenza ormai improcrastinabile, vivamente sentita e sollecitata da tutta la popolazione gelese.

Conseguenziale alla creazione del tribunale, dopo l'entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30, è l'istituzione della pretura circondariale di Gela, con sezioni distaccate a Butera, Riesi e Mazzarino.

Si tratta di un provvedimento dovuto, ma al contempo utilissimo per tentare di affrontare gli annosi problemi che oggi affliggono l'unico ufficio giudiziario della città.

Peraltro, Butera, Riesi e Mazzarino distano da Gela rispettivamente 18, 33 e 25 chilometri, ed hanno rispettivamente una popolazione di 15.076, 15.085 e 15.077 abitanti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Nel distretto della corte di appello di Caltanissetta sono istituiti il tribunale e la pretura circondariale di Gela con le sezioni distaccate di Butera, Riesi e Mazzarino.

2. Il tribunale di Gela comprende il territorio dei comuni di Gela, Butera, Riesi e Mazzarino.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è delegato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organici del tribunale e della pretura circondariale di Gela, nonché a stabilire la data d'inizio del loro funzionamento.

2. Lo stesso Ministro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C allegate alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Art. 3.

1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale di Caltanissetta, concernenti il territorio del nuovo circondario, già in corso alla data d'inizio del funzionamento di quest'ultimo, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali il cui dibattimento è stato già dichiarato aperto per la prima volta, sono devoluti alla cognizione del tribunale di Gela.

Art. 4.

1. Agli oneri finanziari conseguenti alla presente legge si provvede mediante riduzione

dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando la voce «Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procure circondariali, nonchè ai fini di reclutamenti straordinari».